

Dir.Gen. Demanio e Porti

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Divisione 2^aLORO SEDI

Prot. N. 5265/

A.26.14

OGGETTO: Depositi e stabilimenti costieri di oli minerali
Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite
col D.M. 31.7.1934.

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

di

GENOVA

Circolare N. 55

Serie II-

Titolo: Demanio Marittimo

Il Ministero dell'Interno, considerato che il notevole sviluppo degli impianti petroliferi verificatosi in questi ultimi tempi, ha determinato la necessità di risolvere determinati problemi di sicurezza connessi con l'aumento della capacità degli impianti stessi, con circolare n.132 del 22 dicembre 1962 ha stabilito, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, le seguenti norme di sicurezza integrative di quelle previste nel D.M. 31 luglio 1934:

- 1) - I serbatoi destinati a contenere petrolio greggio o prodotti definiti di categoria A e B, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono essere a tetto galleggiante qualora la loro capacità geometrica superi 1.500 mc.

Per i serbatoi destinati a contenere i prodotti di categoria C, si consiglia l'adozione del tetto galleggiante quando la loro capacità superi 20.000 mc.

Esp/g

../..

- 2) → Premesso che, in linea di massima, sono preferibili gli argini in terra ai muri di contenimento, l'altezza sul piano di campagna dei muri, di norma, non deve superare 4 metri. Solo in casi eccezionali, da giustificare di volta in volta, l'altezza dei muri può superare i 4 metri.

Gli argini di terra ed i muri di contenimento devono essere stagni.

- 3) → I muri dei bacini a pianta poligonale devono essere calcolati tenendo conto dei seguenti fattori resistenti:

1) peso proprio;

2- peso del liquido ipotizzato che, riempiendo il bacino, agisce per gravità sulla eventuale suola interna della fondazione del muro;

3- peso del terreno che grava su detta suola e su quella eventuale esterna;

4- qualunque altro fattore che concorra alla resistenza.

Come fattori ribaltanti devono essere considerati i seguenti:

1- la pressione idrostatica agente sul muro per tutta l'altezza della sua proiezione verticale comprendente anche la fondazione;

2- la sottospinta idrostatica, che però potrà essere trascurata in parte o del tutto solo quando il muro è incastrato in roccia sana ed eseguito con ogni accuratezza in modo da assicurare una parziale o totale monoliticità con la fondazione;

3- qualunque altro fattore che concorra a provocare il ribaltamento.

- 4) - Il coefficiente di sicurezza, inteso come il rapporto fra i valori del momento resistente e di quello ribaltante, deve essere di almeno 1,2. Particolare cura deve essere tenuta nella costruzione dei raccordi di spigolo dei muri di contenimento. In tali zone dovrà essere assicurata la resistenza agli sforzi di trazione e di flessione.

- 5) I muri di contenimento a pianta circolare devono essere dimensionati

ti in base ai procedimenti della scienza delle costruzioni, tenendo conto di tutte le forze attive e resistenti agenti su di essi.

- 6) - In ogni caso deve essere curato, con opportuna scelta del terreno di posa, accurata esecuzione e adatti accorgimenti, che non possa verificarsi il sifonamento del liquido che invadesse il bacino.
- 7) - Per i muri di altezza superiore a 4 metri deve essere previsto un passaggio di coronamento sul muro, largo almeno 1 metro, protetto da balaustre ai lati e con scale di accesso dall'esterno del bacino, poste a non più di 80 metri l'una dall'altra.
- 8) - In ogni caso i serbatoi a tetto galleggiante dovranno avere, in sommità, un passeggiatoio posto all'esterno del mantello, largo almeno 80 cm. e protetto, su entrambi i lati; le scale di accesso a tale ballatoio dovranno distare non più di 60 metri l'una dall'altra.
- 9) - In corrispondenza dei punti di sbocco delle scale sul passeggiatoio di coronamento dei serbatoi, devono essere costruiti ripari in prosecuzione del mantello, alti 2 m. sul piano di passaggio e larghi almeno 4 m., che consentano l'accesso ai soccorritori nonchè l'inizio delle operazioni di spegnimento.
- 10) - Tra il passaggio di coronamento del muro di contenimento e quello del serbatoio devono essere costruite passerelle che consentano ai soccorritori di raggiungere direttamente la cima del serbatoio senza discendere nel bacino di contenimento.
- 11) - L'altezza del serbatoio non deve superare, per più di 12 metri, la altezza del muro di contenimento.


Si pregano le Autorità in indirizzo di assicurare, per quanto di propria competenza, l'osservanza delle anzidette norme anche per i depositi e stabilimenti costieri di oli minerali.

IL MINISTRO

F.to Macrelli

PER COPIA CONFORME:

Il Direttore di Divisione



[Handwritten signature]